

RDC e Covid – che cosa accade?

Di seguito un sintetico aggiornamento sull'attuazione del Reddito di cittadinanza in considerazione delle nuove misure di contenimento del contagio.

In primis, confermiamo che il Reddito di cittadinanza è stato e sarà regolarmente pagato a tutte le famiglie beneficiarie.

Inoltre, si conferma che NON si procederà ad alcun recupero di somme derivanti da eventuali risparmi mensili sul contributo (recupero del 20 % del risparmio), né tantomeno da risparmi semestrali (intero valore delle somme non spese), in quanto, ad oggi, NON sono stati ancora predisposti i Decreti attuativi che renderebbero applicabili tali previsioni normative.

La platea dei nuclei beneficiari si è significativamente ampliata negli ultimi mesi (+10 %) probabilmente anche a seguito dei primi effetti socio-economici derivanti dalla pandemia.

Probabilmente, le più favorevoli condizioni di elaborazione dell'“ISEE corrente”, rispetto al passato, agevolano i nuclei familiari nell'accesso alla misura sin dall'insorgenza delle prime difficoltà economiche.

Con un comunicato stampa del 20 aprile, INPS ha informato che, per agevolare i nuovi richiedenti, è ora possibile presentare domanda (oltre che attraverso gli ordinari canali CAF, Poste, Patronati, on line con SPIS sul sito del Rdc) anche sul portale INPS con il PIN dispositivo.

Contestualmente alla prosecuzione dell'erogazione del contributo economico, sono state promulgate norme a tutela dei nuclei beneficiari di RdC e degli operatori sociali e del lavoro, coinvolti nei percorsi di presa in carico, descritte qui.

Sospensione delle condizionalità e dei termini.

Il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, all'articolo 40, ha previsto la **sospensione, per due mesi dall'entrata in vigore del decreto** (pubblicato in Gazzetta il medesimo 17 marzo) **degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti.**

Sono, pertanto, sospesi gli obblighi di presentazione della DID, della sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti di inclusione sociale, nonché l'obbligo di adesione ai PUC.

Similmente, sono sospesi i termini di attuazione:

- i 30 giorni per la convocazione per la predisposizione dell'analisi preliminare o della profilazione da parte dei centri per l'impiego
- i 20 giorni, successivi, per la sottoscrizione del Patto di inclusione o del Patto per il lavoro
- i termini connessi agli impegni inseriti nel Patto
- e le, eventuali, date di incontro di monitoraggio.

In caso di Patti già sottoscritti che prevedono “interventi” (servizi educativi, di assistenza domiciliare, di mediazione familiare, Tirocini di Inclusione, etc), considerato che lo specifico provvedimento è stato predisposto “al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”, è possibile ipotizzare che la prosecuzione dei medesimi interventi sia strettamente connessa alla sua “essenzialità” oppure all'assenza di rischi sanitari (le cui valutazioni dovrebbero essere in capo al case manager o sulla base di indirizzi uniformi a livello di Ambito sociale o di Centro per l'impiego).

Ampliamento degli interventi finanziabili con le risorse PON Inclusione.

Con specifica Nota dell'Autorità di gestione del PON Inclusione è stata ampliata la tipologia di interventi finanziabili con le somme residui dell'Avviso 3 e del nuovo Avviso 1/2019; infatti, in favore

delle famiglie beneficiarie dei RdC, di REI, ovvero con ISEE inferiore a 6 mila euro ovvero per cui il Servizio sociale ha dichiarato lo stato di indigenza è possibile prevedere interventi di assistenza domiciliare a supporto dell'isolamento domestico, l'acquisto e la distribuzione di dispositivi di sicurezza individuale, la sanificazione dei luoghi di lavoro sociale, etc.

È stata, inoltre, prevista la possibilità di attivare, all'interno dei Progetti di inclusione, forme di formazione a distanza, così come è stato autorizzato il pagamento di eventuali indennità di tirocinio seppur sospesi (con recupero delle giornate nei prossimi mesi). Ciò, anche al fine di evitare ulteriori disagi economici in capo ai soggetti tirocinanti.

Sospensione dei termini afferenti gli obblighi di comunicazione

Con Messaggio n. 1608 del 14 04 2020, INPS, di concerto con il MLPS, ha definito la sospensione dei termini, dal 23 febbraio e sino al 1° giugno 2020, connessi alle comunicazioni obbligatorie (pena la decadenza del beneficio) in capo ai beneficiari di RdC:

- l'obbligo di comunicare entro 60 giorni, eventuali variazioni di composizione del nucleo familiare (nuova DSU, eventuale presentazione di nuove istanze);
- l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, eventuali modifiche di status beneficiario/non beneficiario in capo a ciascun componente;
- le comunicazioni, entro 30 gg, connesse ad avvio di attività lavorative e dei nuovi redditi connessi;
- le comunicazioni, entro 15 gg, circa variazioni nel valore del patrimonio immobiliare e mobiliare.

La sospensione dei termini agisce in questo modo: se l'evento è avvenuto prima del 23 febbraio, il conteggio dei giorni prosegue dopo il 1° giugno; se l'evento avviene tra il 23 febbraio e l'1 giugno, il conteggio dei giorni si avvia, per tutti, dopo l'1 giugno.